



**REPUBBLICA ITALIANA**

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

**N.R.G. 5893/2026**

Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| dott. Bruno Perla       | Presidente |
| dott.ssa Sonia Porreca  | Relatore   |
| dott.ssa Carmen Giraldi | Componente |

designato alla trattazione del procedimento cautelare avente N.R.G. 5893/2026

proposto da

Parte\_1 rappresentato e difeso dagli Avvocati BALESTRA LUIGI e RICCIARDIELLO EDGARDO (reclamante)

nei confronti di

CP\_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati TITI EROS, LOBALSAMO NICOLA e CADORNA MARCO (reclamata)

avente ad oggetto: reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. nei confronti del provvedimento reso dal Tribunale di Tribunale di Bologna in data 3.4.2026 nell'ambito del procedimento N.R.G. 883-1/2026

**OSSERVA**

L'ordinanza reclamata è relativa ad un ricorso per sequestro giudiziario proposto da Pt\_1 [...] nell'ambito di una causa di merito volta alla revoca, per ingratitudine ex art. 801 c.c., della donazione effettuata nel 2015 in favore della figlia CP\_1 avente ad oggetto la nuda proprietà del 98,99% delle quote della società Bio-Hold s.r.l. con attribuzione del diritto di voto alla donataria e riserva in capo al donante dell'usufrutto vitalizio.

Il Tribunale, ritenuta la propria competenza cautelare pur a fronte della clausola compromissoria contenuta nello Statuto della società, ed esclusa la competenza della Sezione Specializzata in materia d'Impresa non essendo in contestazione la legittimità degli atti societari in sé ma il comportamento del donatario nei confronti del donante, ha respinto la richiesta di sequestro giudiziario sotto il profilo del *periculum in mora*, valorizzando, sul punto, l'orientamento giurisprudenziale più rigoroso, secondo cui anche per la cautela in questione deve sussistere un pericolo concreto e imminente di pregiudizio che non può coincidere con la sola esistenza della controversia. Nello specifico, il



Tribunale ha rimarcato che il pericolo prospettato da *Parte\_1* legato alla possibilità che la figlia, esercitando il controllo societario, proceda alla vendita di partecipazioni della controllata Biochimica S.p.A. – con conseguente alterazione della consistenza, della composizione e del valore della quota oggetto della domanda di revoca ex art. 801 c.c. – deve ritenersi insussistente, in quanto l’operazione di cessione era stata originariamente prevista e consentita dallo stesso *Parte\_1* non riguarderebbe direttamente le quote in Bio-Hold oggetto della domanda di revoca, e, infine, in quanto non sono stati specificamente dedotti comportamenti abusivi o contrari all’interesse sociale, rientranti, nel caso, nell’alveo della tutela prevista dall’art. 2476 c.c.

Avverso il provvedimento ha proposto reclamo *Parte\_1* prospettando tre motivi di censura della decisione:

1) *erronea assimilazione, sotto il profilo del periculum in mora, del sequestro giudiziario al sequestro conservativo*. Secondo il reclamante, nel sequestro giudiziario non è necessaria la prova di un concreto rischio di dispersione del bene, essendo sufficiente l’esigenza di preservare l’utilità della futura decisione di merito. Tale esigenza sarebbe particolarmente evidente quando il bene controverso è una partecipazione societaria di controllo, poiché il suo valore e la sua consistenza possono essere modificati dalle scelte gestionali del titolare. Nel caso di specie, *Parte\_1* rimarca che la partecipazione oggetto di causa, attribuendo il controllo della holding e dell’intero gruppo societario familiare, è un bene dinamico e la prospettata cessione della società operativa Biochimica S.p.A. altererebbe profondamente la struttura e la funzione economica della partecipazione, compromettendo il diritto del ricorrente a riottenere il bene nelle condizioni originarie. Il *periculum*, dunque, sussiste e risiede non tanto nella perdita del bene, quanto nel rischio di una sua irreversibile trasformazione economico-funzionale conseguente al mutamento dell’oggetto sociale della holding da “industriale” a “finanziaria”;

2) *violazione dell’art. 670 c.p.c. in relazione all’orientamento consolidato al riguardo sotto il profilo del periculum in mora nonché in riferimento ai fatti emersi in concreto*. Il reclamante censura l’ordinanza per non aver adeguatamente considerato una serie di elementi concreti idonei a dimostrare la sussistenza del *periculum*. In particolare, richiama le vicende che hanno condotto all’estromissione di *Parte\_1* dalla gestione del gruppo societario, culminate nella sua revoca dalla carica di amministratore della holding, circostanze ritenute sintomatiche della volontà della resistente di escludere il donante dal governo delle società del gruppo familiare e di esercitare il controllo societario in funzione di interessi propri, potenzialmente confliggenti con quelli paterni; quanto alla intenzione della resistente di procedere ad operazioni sugli asset del gruppo e, in particolare, alla possibile cessione di Biochimica S.p.A., il reclamante ha contestato il rilievo attribuito a precedenti accordi sulla vendita in quanto risalenti a una fase di pace e sintonia familiare, senza considerare che il conflitto tra padre e figlia è sorto successivamente e che il donante si è poi formalmente opposto all’operazione;



3) *errato richiamo all'art. 2476, comma 2, c.c.* Con il terzo motivo di reclamo la difesa contesta il richiamo operato dal giudice all'art. 2476, comma 2, c.c., rimarcando che il ricorrente non è socio delle società del gruppo e, pertanto, non dispone degli strumenti di controllo e ispezione previsti da tale norma. In quanto mero usufruttuario della partecipazione di controllo di Bio-Hold e ormai estromesso dalla gestione societaria, egli non sarebbe in grado di vigilare sulle operazioni poste in essere dalla figlia né di impedire decisioni idonee a incidere sulla consistenza del bene oggetto della domanda di revocazione della donazione. Da ciò la richiesta di nominare, in via cautelare, un custode giudiziario della quota oggetto della originaria donazione, cui verrebbero attribuiti i poteri necessari a preservarne l'integrità e a impedire operazioni suscettibili di alterare l'assetto del gruppo durante il processo.

Si è costituita in giudizio **CP\_1** er resistere all'impugnazione avversaria. La reclamata, nel confutare le censure prospettate dal reclamante, non solo ha sostenuto la correttezza dell'ordinanza impugnata con specifico riguardo alla valutazione del *periculum in mora*, ma ha anche reiterato in questa sede le proprie originarie eccezioni di compromesso arbitrale, di competenza inderogabile della Sezione Specializzata in materia di Impresa nonché le proprie originarie contestazioni del *fumus boni iuris* della avversa azione di merito.

Quanto a tale ultimo specifico profilo, la reclamata ha sottolineato l'assoluta carenza del requisito della probabile fondatezza della domanda di revoca ex art. 801 c.c., necessario per giustificare il sequestro giudiziario delle quote oggetto di donazione. **CP\_1** ha richiamato il principio secondo cui il giudice della cautela non può limitarsi a constatare l'esistenza di una controversia sulla titolarità del bene, ma deve verificare che la pretesa del ricorrente presenti un apprezzabile grado di verosimiglianza. Nel caso di specie secondo la reclamata molteplici elementi depongono per l'infondatezza della domanda di revocazione della donazione paterna ex art. 801 c.c.: da un lato, l'intervenuta usucapione della nuda proprietà delle quote sociali; in subordine, la natura remuneratoria della donazione stessa, effettuata dal padre in considerazione dei risultati da lei ottenuti nella gestione e nel rilancio del gruppo societario dal 2010 in poi, dopo un periodo non prospero sotto la direzione del fratello **Parte\_2** infine, l'oggettiva insussistenza, in ogni caso, di comportamenti qualificabili in senso proprio come ingratitudine ai sensi dell'art. 801 c.c.

All'udienza del 26.5.2026 le parti hanno illustrato le rispettive argomentazioni; il reclamante ha chiesto di produrre ulteriori documenti, istanza cui controparte si è opposta, eccependone la tardività. Sulle conclusioni precisate in atti, la decisione è stata rimessa al Collegio.

## §

Le questioni preliminari riproposte da **CP\_1** in questa sede di reclamo sono infondate e vanno disattese.



Quanto all'eccezione di arbitrato, il dato normativo dell'art. 818 c.p.c., nella formulazione vigente *ratione temporis*, è insuperabile: come correttamente rilevato dal primo giudice, infatti, nel caso di specie, pur sussistendo una clausola arbitrale particolarmente ampia (quale è l'art. 38 dello statuto di Bio-Hold s.r.l.), è incontrovertito che non sia stato costituito alcun collegio arbitrale deputato alla conoscenza della lite né, tantomeno, che nella convenzione di arbitrato siano specificamente attribuite agli arbitri competenze cautelari.

In tale contesto, è evidente che la tutela d'urgenza delle posizioni soggettive vantate da **Parte\_3** non può che spettare al Giudice Ordinario, determinandosi, altrimenti, un inammissibile vuoto di tutela. Né, d'altro canto, rileva il fatto che il sequestro giudiziario sia stato richiesto in corso di causa, poiché, impregiudicato lo spazio per la tutela cautelare, ogni valutazione del merito della controversia, ivi compresa la questione preliminare di arbitrato, dovrà essere decisa con la pronuncia definitiva del giudice adito.

Quanto, poi, alla dedotta competenza inderogabile della Sezione Specializzata in materia di Impresa, l'interpretazione pur lata della disposizione dell'art. 3 D.Lgs. n. 168/2003 offerta dalla Corte di Cassazione "*non può giungere ad includervi anche le controversie che vedano gli elementi identificatori della domanda, petitum e causa petendi, atteggiarsi in modo affatto autonomo da un ipotetico rapporto sociale e dalle questioni di diritto commerciale societario che con esso si pongano*" (così Cass. n. 22341/2010 in motivazione).

Nel caso di specie l'azione proposta da **Parte\_3** è quella di revocazione ex art. 801 c.c., nella quale, nella prospettazione prescelta dall'attore (decisiva ai fini della competenza), le vicende societarie di governo interno e rapporti tra soci e organi societari non rilevano in sé stesse come oggetto, diretto o anche solo indiretto, del *petitum* o della *causa petendi*, ma esclusivamente come elementi sintomatici della "iniuria grave" richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità della donazione per ingratitudine.

L'individuazione della esatta natura e del corretto perimetro della domanda, del resto, acquisisce rilievo oltre che sotto il profilo della competenza anche sotto il profilo della valutazione del *fumus boni iuris* dell'azione intentata; aspetto, quest'ultimo, che l'ordinanza qui reclamata ha ritenuto sussistente esclusivamente in ragione della astratta ricaduta della decisione del merito della controversia sulla titolarità della proprietà e/o del possesso del bene che costituisce oggetto della donazione richiesta di revoca.

C'è, però, un vaglio più penetrante del *fumus boni iuris* che in questa sede cautelare è possibile e che si riconnette alla peculiare caratteristica dell'azione contrattuale intrapresa da **Parte\_3**

Com'è noto, "*l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un*



*duro sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento"* (così Cass., sez. 2 ord. n. 20722/2018; conf., tra tante, Cass. n. 22013/2016).

Nel caso di specie, ciò che viene addebitato a **CP\_1** è di aver contraddetto la volontà del padre nel contesto imprenditoriale e societario del Gruppo e, precisamente, di essersi opposta, forte del controllo totalitario della Bio-Hold conseguente alla donazione ricevuta nel lontano 2015, alla richiesta di **Parte\_1** e del (di lei) fratello Marco di procedere nel settembre 2025 alla distribuzione integrale degli utili – pari a oltre 13 milioni di euro – di cui alla riserva a bilancio esistente al 31.12.2024 in Finbroker (società controllata da Bio-Hold). Tale specifico contrasto ha comportato, nel periodo ottobre-dicembre 2025, una forte fibrillazione all'interno della compagine societaria del Gruppo, con il susseguirsi di interlocuzioni tra soci e concitate assemblee finalizzate a modificare gli originari poteri gestori e sfociate, infine, nella nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione in Bio Hold nelle persone di **CP\_1** e dei figli **Per\_1** e **Parte\_4** con esclusione di **Parte\_1**

Ebbene, nella vicenda in esame l'ingratitude filiale sottesa all'azione ex art. 801 c.c. pare, dunque, discendere proprio dalla scelta di **CP\_1** di gestire il Gruppo societario familiare in modo non conforme alla volontà paterna in un determinato frangente temporale: è, infatti, proprio la decisione della odierna reclamata di non procedere nel 2025 alla distribuzione totale degli utili di Finbroker ad essere stata interpretata come "sgradevole" dal padre e ad aver dato l'avvio alla reazione di **Pt\_1** [...] che, con l'ausilio del figlio Marco (nelle more divenuto pieno proprietario delle quote di minoranza della predetta società, per averne ricevuto in donazione l'usufrutto dalla madre), ha tentato in vario modo di ottenere comunque il risultato voluto sottraendo potere gestorio alla figlia "ingrata", senza, tuttavia, riuscirci con le iniziative assunte in ambito societario.

Quanto precede induce a ritenere assai dubbia la sussistenza del *fumus boni iuris* dell'azione cautelare di cui qui si tratta: non può non rilevarsi, infatti, che la circostanza per cui i donatari tengano una condotta non conforme alla volontà del donante non è certamente sufficiente a configurare, in assenza di un manifesto sentimento di avversione e disistima, causa di revocazione per ingratitude, considerato che non solo la riconoscenza verso il donante non può declinarsi in termini di pedissequa obbedienza alle indicazioni impartite da quest'ultimo, ove non condivise, ma soprattutto il donatario non può essere privato dell'esercizio di diritti e facoltà che la legge gli attribuisce. E del resto, imporre al donatario, a pena di revocazione, un obbligo di astensione da qualunque condotta o esternazione antitetica rispetto alla volontà del donante, integrerebbe un intollerabile vincolo sulla sua libertà di autodeterminazione per il sol fatto di essere stato destinatario di un atto di liberalità, così snaturando l'istituto in questione che si caratterizza, proprio, dall'assenza di corrispettività (in questo senso, cfr. App. Milano sent. n. 3328 del 24.10.2022).



Quanto, infine, al *periculum in mora*, il Collegio condivide la statuizione del giudice di prime cure di ritenere insussistente il relativo presupposto.

Il pericolo paventato da *Parte\_1* è che, rimasto impregiudicato il controllo del Gruppo societario in capo alla figlia, questa possa dare reale corso alla vendita della società operativa Biochimica s.p.a., con conseguente irreversibile mutamento di consistenza delle quote oggetto di donazione poiché la holding Bio Hold s.r.l. passerebbe da società “industriale” a mera “finanziaria”.

L’argomento, dal quale si vorrebbe far discendere l’urgenza di un sequestro giudiziario delle quote oggetto della donazione nelle more della decisione nel merito dell’azione intentata ex art. 801 c.c., non convince. E per plurime ragioni.

In primo luogo, l’alienazione di Biochimica s.p.a. rientrava in un patto parasociale alla cui stipula nella prima metà del 2025 aveva partecipato anche *Parte\_1* tale circostanza, incontrovertibile e documentata in atti, comprova che l’eventuale dismissione della società operativa del Gruppo costituirebbe non già un “pericolo” di alterazione della consistenza delle quote oggetto della originaria donazione ma attuazione di un progetto condiviso tra padre e figlia e divenuto “sgradito” a *Parte\_1* solo a settembre 2025, quando la figlia *CP\_1* ha rifiutato di accondiscendere alla volontà paterna di distribuire tutti gli utili di Finbroker.

In secondo luogo, manca in atti qualsivoglia evidenza concreta che siano in corso serie trattative per la cessione di Biochimica s.p.a.: il conferimento di un mandato esplorativo per la vendita di cui è prova in atti non implica di per sé che la dismissione della partecipazione societaria sia effettivamente attuale o almeno imminente.

Infine, non può trascurarsi che le quote societarie sono – come evidenziato dalla difesa del reclamante – beni dinamici, soggetti a costante evoluzione della loro consistenza sostanziale. Proprio la natura del bene oggetto della donazione di cui è richiesta da *Pt\_1* [...] la revocazione ex art. 801 c.c. impone, pertanto, una valutazione particolarmente rigorosa dei presupposti per la concessione del sequestro giudiziario, che può ritenersi “opportuno” ai sensi dell’art. 670 c.p.c. soltanto quale *extrema ratio* in presenza di concreti e significativi rischi di *mala gestio* idonei a compromettere il valore o l’integrità del bene controverso. Nel caso di specie, il reclamante non ha né allegato né tantomeno provato che l’eventuale futura cessione di Biochimica possa arrecare pregiudizio al patrimonio del Gruppo societario, sicché, sotto tale profilo, la nomina di un custode giudiziario, che comunque non potrebbe garantire che la quota manterrà il proprio valore e la propria consistenza in attesa della definizione della controversia, rischierebbe in concreto di tradursi in una misura cautelare potenzialmente più pregiudizievole dell’asserito pericolo che si intenderebbe prevenire.

Le considerazioni che precedono inducono, in definitiva, a ritenere infondato il reclamo proposto da *Parte\_1* l’ordinanza impugnata, che ha disposto il rigetto della domanda cautelare di sequestro giudiziario, va pertanto confermata.



Trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa, ogni determinazione relativa alla regolamentazione delle spese di lite va rimessa al giudice del merito contestualmente alla decisione della vertenza.

**P.Q.M.**

- rigetta il reclamo;
- spese al definitivo.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 29/06/2026.

IL PRESIDENTE

*dott. Bruno Perla*

IL GIUDICE ESTENSORE

*dott.ssa Sonia Porreca*